

## 1. CHE COSA HA STABILITO LA CIRCOLARE 14 MARZO 2016?

- Imprescindibilità del requisito di legge dell'appartenenza alla categoria (*ex*) operaia previsto dall'art. 25, DPR n. 1092/1973, che attribuisce il beneficio pensionistico della maggiorazione di  $\frac{1}{4}$  del servizio prestato da operai addetti a polverifici o a lavorazioni insalubri;
- Effettività dell'impiego nel polverificio o nella "lavorazione insalubre": l'appartenenza ad un profilo tecnico manuale (*ex*-operaio) che "potenzialmente e in astratto" potrebbe prevedere quella lavorazione, non implica automaticamente il riconoscimento del beneficio se non sussiste l'effettivo impiego nella lavorazione insalubre di cui al noto elenco del d.lgt. n. 1100/1919 o nei polverifici di cui agli appositi elenchi. Acquista pertanto rilevanza l'impiego disposto dal titolare dell'Ente desunto dalla documentazione in possesso dell'Ente o comunque riconducibile al Titolare dell'Ente, in quanto titolare dei poteri organizzativi propri del datore di lavoro;
- La procedura di riconoscimento è incentrata sulla determinazione dell'Ente di impiego: il soggetto che "riconosce" il beneficio è il datore di lavoro. Il riconoscimento è definitivo e non necessita di approvazione;
- Viene meno la distinzione tra impiego "occasionale e saltuario" ed "abituale", rilevando esclusivamente il presupposto di legge dell' "essere effettivamente addetto" al polverificio o alla lavorazione insalubre sulla base dell'impiego disposto dal titolare dell'Ente;
- Viene specificata la definizione di "polverificio" e dell' "area attiva" così come individuate dall'Organo tecnico operativo di riferimento (Stati Maggiori di F.A. e Segretariato Generale).

1

## 2. CHE COS'È L'ELENCO DEI POLVERIFICI?

L'elenco dei "polverifici" è individuato dagli Stati Maggiori di F.A. e dal Segretariato Generale sulla base dei processi di lavorazione attuati; esso è soggetto a periodici aggiornamenti in relazione al mutamento dei processi lavorativi; l'ultimo elenco aggiornato – conforme alle indicazioni contenute nella circolare del 14 marzo 2016 - è stato emanato dalla Direzione Generale per il personale civile in data 5 giugno 2015 (area Tecnico-Operativa) ed in data 16 giugno 2015 (area Segretariato Generale). I predetti elenchi sono reperibili sul sito [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it) sezione "Circolari ed altra documentazione".

## 3. QUAL È IL RUOLO DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE?

Con la rivisitazione del procedimento di riconoscimento è stato chiarito il ruolo centrale dei Titolari degli Enti di impiego a cui risale il "potere organizzativo" (e quindi l'impiego dei dipendenti) ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e quindi la definitività dell'atto di riconoscimento di parte datoriale. Conseguentemente non è richiesta l'approvazione di Persociv. Detto atto definitivo deve essere trascritto a matricola.

La Direzione generale, alla quale risale la competenza di dare disposizioni procedurali e applicative che assicurino la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa, può in ogni momento, ma soprattutto in sede di adozione del decreto di collocamento a riposo (prima che si esplicino gli effetti pensionistici), verificare la correttezza e la regolarità del riconoscimento del beneficio.

#### 4. IN CHE CONSISTE LA VERIFICA DEL DATORE DI LAVORO PREVISTA DALLA CIRCOLARE DEL 14 MARZO 2016?

Occorre distinguere due situazioni:

##### a) riconoscimenti già avvenuti:

la verifica prevista dalla circolare n. 16749 del 14 marzo 2016 si riferisce ai riconoscimenti già avvenuti e trascritti a matricola con riguardo alla sussistenza del requisito soggettivo dell'appartenenza alla categoria *ex* operaia; resta invece ferma la valenza probatoria degli atti di impiego adottati in aderenza a precedenti modalità procedurali previste da circolari non più vigenti, qualora gli atti stessi provengano ovviamente dal titolare dell'Ente o siano a quest'ultimo sostanzialmente riconducibili, nonché abbiano un contenuto da cui si evinca l'impiego del dipendente nelle lavorazioni in questione;

##### b) richieste di riconoscimento presentate dal personale con riferimento a pregressi servizi:

si rinvia alla successiva FAQ n. 7.

#### 5. LA VERIFICA PREVISTA DALLA CIRCOLARE DEL 14 MARZO 2016 ATTIENE ANCHE AI RICONOSCIMENTI PREGRESSI?

La verifica riguarda la sussistenza del requisito soggettivo di legge (appartenenza a categoria *ex* operaia) relativamente ai riconoscimenti pregressi già trascritti a matricola (vedi FAQ n. 4, lettera a.).

Riguardo al requisito oggettivo, restano fermi gli impieghi presso aree attive e **polverifici** così come individuati a suo tempo, sempre fatta salva la sussistenza del requisito soggettivo. Similmente, anche per i **lavori insalubri** restano fermi i precedenti riconoscimenti sulla base di precedenti procedure e atti riconducibili al titolare dell'Ente.

#### 6. QUANDO LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA E' VALIDA?

La documentazione è valida quando provenga dal titolare dell'Ente o sia comunque allo stesso riconducibile in quanto titolare dei poteri organizzativi di impiego del personale dipendente. E' da escludere il ricorso da parte del dipendente a mere autodichiarazioni **in sostituzione** della documentazione di cui sopra, ove le stesse non si configurino quali "dichiarazioni sostitutive di certificazione" le quali, dovendo per legge recare tutti gli estremi identificativi degli atti che si autocertificano, presuppongono la sussistenza delle certificazioni stesse.

A tale riguardo sono da ritenere valide – fatta salva la sussistenza del requisito soggettivo dell'appartenenza alla categoria *ex*-operaia - le variazioni matricolari a suo tempo richieste dal titolare dell'ente con il cosiddetto modello "allegato 2", che in passato veniva inviato a Persociv per la successiva approvazione.

#### 7. IL TITOLARE DELL'ENTE PUO' RICONOSCERE "ORA PER ALLORA" IL BENEFICIO PENSIONISTICO RELATIVO A PERIODI PREGRESSI?

Le richieste di riconoscimento presentate dal personale "operaio" con riferimento a "**lavorazioni insalubri**" pregresse, per le quali si rivela essenziale accertare l'effettività dei

periodi di lavorazione attraverso documentazione risalente nel tempo, possono trovare accoglimento sulla base di informazioni documentali desunte da tipologie diversificate di atti in possesso degli Enti, del dipendente o desunti dal fascicolo personale nel quale, si rammenta, devono essere conservate tutte le determinazioni di servizio afferenti le posizioni di lavoro non ancora concluse, in corso di definizione o comunque non esaurite.

Detti riconoscimenti sono validi purché basati su documentazione che, ancorché risalente nel tempo, sia riconducibile ad atti del Titolare dell'Ente *pro tempore*.

Nei casi dubbi, potrà anche essere richiesta alla Direzione Generale una ricognizione della posizione del dipendente attraverso un controllo del fascicolo personale da essa detenuto in custodia.

Tuttavia, in assenza della suddetta documentazione oggettiva non può essere riconosciuto il beneficio in questione anche se il dipendente presenta autocertificazioni, in quanto le stesse non sono verificabili dall'Ente di impiego in sede di controlli amministrativi cui è obbligato per legge (esse infatti si configurano quali mere autodichiarazioni).

Per quanto riguarda i **polverifici** è necessario che il lavoratore con qualifica/profilo “*ex-operai*” risulti essere stato adibito presso aree attive di polverifici di cui agli elenchi a suo tempo vigenti.

#### 8. COSA SUCCEDA QUALORA NEL PASSATO SIANO STATI IMPIEGATI IN LAVORAZIONI INSALUBRI O POLVERIFICI OPERAI NON AVENTI LE “SPECIFICHE MANSIONI”?

Nel caso dei lavori insalubri il problema è circoscritto in quanto, in presenza di un elenco oggettivo di lavorazioni (vedi d.lgt. n. 1100/1919), gli operai interessati erano quelli aventi “specifiche mansioni”, inerenti quel tipo di lavorazioni.

Tuttavia, in tali circoscritti casi, una volta che sussiste la documentazione di impiego dell'ente ad una delle lavorazioni in elenco, ed una volta accertato che si tratta di “operaio”, prevale il criterio della effettività nell'impiego; quindi il periodo deve essere riconosciuto anche se il lavoratore posseda una differente mansione operaia.

D'altra parte, l'operaio che, pur avendo mansioni specifiche (es. saldatore o pittore), non sia stato effettivamente impiegato nella lavorazione insalubre (e quindi a contatto con sostanze tossiche), non ha diritto al riconoscimento (vedere anche FAQ 1).

Per quel che riguarda i polverifici la casistica degli impieghi è più ampia; solo gli operai che sono stati impiegati in aree attive di polverifici a suo tempo individuate mantengono il beneficio, anche se non avevano la “specifiche mansione”, come a suo tempo previsto dalla Circolare n. 17521 del 3 marzo 2006 della Direzione generale per il personale civile.

#### 9. CHE COSA VUOL DIRE “RICONDUCIBILITÀ” A MANSIONI EX OPERAIE?

In ordine di tempo si sono succeduti diversi ordinamenti professionali del personale civile che dapprima distinguevano gli impiegati in quattro carriere (direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria) e gli operai in Capi operai e tre categorie (specializzati, qualificati, comuni), a cui tutte corrispondevano specifiche Qualifiche impiegatizie o specifiche Qualifiche e Sottoqualifiche operaie; con la legge n. 312/1980 tale ripartizione è stata sostituita da otto, poi nove, qualifiche funzionali, senza distinzione formale tra impiegati ed operai.

A dette Qualifiche funzionali, accorpate dal CCNL 16 febbraio 1999 in tre Aree funzionali denominate, Terza, Seconda e Prima, dal CCNL 14 settembre 2007, corrispondono distinti profili professionali, ciascuno provvisto di propria declaratoria di mansioni.

I profili professionali, e le rispettive mansioni, sono stati via via disciplinati, per il Comparto Ministeri, dal dPR n. 1219/1989 e dal dPR n. 44/1990 e, per la Difesa, dal CCNI 29 novembre 2004 (Nuovo Ordinamento Professionale – NOP) e dal CCNI 3 novembre 2010 (Nuovo Sistema di Classificazione – NSC).

Il passaggio da un ordinamento all'altro è sempre stato normativamente o contrattualmente disciplinato con la corrispondenza automatica tra qualifiche/profili vecchi e nuovi.

A seguito di tali vicende normative che hanno fatto venire meno la distinzione formale tra impiegati ed operai con l'introduzione della classificazione in "profili professionali", sul piano sostanziale alcuni profili restano sempre riconducibili alle ex qualifiche/sottoqualifiche operaie, in quanto le mansioni, o parte di esse, descritte nella corrispondente declaratoria, hanno natura tecnico-manuale.

A questo riguardo, con riferimento alla sola fattispecie dei polverifici per la quale si erano manifestate le maggiori criticità, la tabella annessa alla circolare n. 16749 del 14 marzo 2016 - circoscritta alle sole "specifiche mansioni" che, ai sensi della circolare n. 17521 del 3 marzo 2006, avrebbero dovuto riguardare gli addetti alle aree attive dei polverifici – rappresenta un mero ausilio esemplificativo del percorso dinamico da effettuare ai fini della riconduzione ai profili ex operai (requisito soggettivo).

#### 10. COSA SUCCEDDE NEL CASO DI PREGRESSO RICONOSCIMENTO A DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIA OPERAIA E POI INQUADRATI IN PROFILO IMPIEGATIZIO?

Secondo la disposizione di legge è riconosciuto utile il periodo effettuato (nelle lavorazioni in questione) da dipendente appartenente a categoria operaia. Tuttavia, per il sopravvenire di normative che hanno superato la distinzione impiegati/operai e introdotto l'attuale configurazione in profili professionali, alcune mansioni – che in origine erano classificate in categoria operaia - sono state accorpate, per forza di legge o contrattuale, in un profilo sostanzialmente impiegatizio; in tali circoscritti casi pregressi, il riconoscimento può essere confermato qualora sia stata riscontrata la effettiva continuità di impiego nella originaria mansione operaia pur nel successivo inquadramento in profilo impiegatizio: qualora il responsabile dell'ente abbia continuato ad impiegare in tal senso il dipendente, i periodi in cui sono state effettuate le lavorazioni in questione devono ritenersi utili ai fini del beneficio. E' questo il caso degli inquadramenti effettuati per automatismo di legge o contrattuale quali quelli ex art. 4, co.8, della legge n. 312/1980 e quelli effettuati in attuazione del NOP e poi del NSC di cui ai CCNI rispettivamente in vigore dal 30.11.2004 e dal 4.11.2010.

Non sono invece ricomprese nelle casistiche suddette tutte quelle acquisizioni di profilo professionale determinatesi a seguito di ordinarie procedure di assunzione e quelle che comunque risultano incompatibili con il citato criterio della "effettiva continuità nelle originarie mansioni operaie" cioè quelle ulteriori fattispecie in cui l'inquadramento in profilo professionale impiegatizio è stato conseguito per effetto di un procedimento avviato a domanda o previo consenso o a seguito dell'accertamento da parte del datore di lavoro dell'effettuazione di mansioni impiegatizie nei cinque anni antecedenti: sono i casi di riconversione professionale, cambio di profilo per motivi di salute, superamento di corso-

concorso di riqualificazione, inquadramento ai sensi dell'art. 4, 9° co., della legge n. 312/1980.

5

#### 11. CHE COSA VUOL DIRE ESSERE IN POSSESSO DEL REQUISITO SOGGETTIVO?

Il requisito “soggettivo” cioè “appartenenza a categoria ex operaia” si identifica, così come previsto dalla lettera e dalla ratio della norma, nell’ “operaio addetto” (alle lavorazioni insalubri e ai polverifici) : ciò significa sostanzialmente che destinatari del beneficio sono solo gli “operai”, cioè quei dipendenti che in ragione delle loro mansioni tecnico-manuali possono essere i soli ad essere adibiti, quali “addetti” alle lavorazioni insalubri (elenco tassativo del 1919) o a quelle tipiche dei polverifici : in virtù della norma sussiste una presunzione di legge per cui solo i dipendenti in possesso di mansioni tecnico manuali – sono considerati “addetti”, cioè impiegabili nelle lavorazioni in questione.

Le sopravvenute normative che hanno rimosso la distinzione formale tra “impiegati” e “operai” e accorpato le originarie mansioni in nuovi profili professionali non hanno tuttavia rimosso la distinzione sostanziale tra mansioni aventi natura tecnico-manuale e quelle aventi natura impiegatizia. È, pertanto, sempre possibile, sul piano sostanziale, - in sede di verifiche dei riconoscimenti pregressi - ricondurre le mansioni di ultimo inquadramento del dipendente alla categoria originaria di appartenenza (operaia o impiegatizia) in relazione alla natura tecnico-manuale o meno della mansione.

#### 12. QUAL E' IL CONTENUTO DELLA VERIFICA DISPOSTA DALLA CIRCOLARE?

La circolare non ha disposto alcun annullamento diretto ed automatico di tutte le trascrizioni matricolari concernenti riconoscimenti pregressi, ma ha disposto la verifica dei riconoscimenti pregressi e trascritti a matricola con riguardo al requisito di legge dell'appartenenza alla qualifica ex operaia. Restano fermi i riconoscimenti effettuati sulla base di procedure pregresse e su classificazioni dei polverifici a suo tempo in vigore.

E' evidente che per i riconoscimenti futuri i titolari degli Enti ai quali è stata demandata l'adozione della determinazione di riconoscimento del beneficio dovranno attenersi alle disposizioni procedurali oltre che, ovviamente, alle disposizioni normative (es. mansioni, sicurezza sul lavoro,..) opportunamente richiamate dalla circolare.

#### 13. CHI E' STATO IMPIEGATO IN UN'AREA ATTIVA E' AUTOMATICAMENTE DESTINATARIO DELLA NORMA?

No, in quanto il requisito richiesto dalla legge per individuare i destinatari della norma è quello del possesso di mansioni tecnico-manuali, criterio questo imprescindibile per poter adibire il dipendente alla “lavorazione delle polveri” e, poi, conseguentemente, al “luogo di lavorazione delle polveri”; l'area attiva è un criterio empirico che individua il luogo del polverificio di lavorazione delle polveri, ma non è invece esso stesso criterio di attribuzione del beneficio.

#### 14. COME AVVIENE IL CONTEGGIO DEI PERIODI EFFETTUATI NELLE LAVORAZIONI INSALUBRI?

Il principio generale è che il riconoscimento spetta solo per le giornate di lavoro insalubre effettivamente prestate e non per l'intero servizio prestato (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 946 del 21.11.1994).

Quando si fa riferimento alle ore di lavoro da conteggiare nei periodi impiegati nella lavorazione insalubre non vuol dire frazionare la giornata lavorativa in quanto la stessa ricomprende tutte quelle attività connesse strumentali e propedeutiche o conclusive della lavorazione e che in conclusione si traducono ordinariamente in effettive giornate lavorative; laddove si parla di ore è per indicare che non rilevano i permessi fruiti nella giornata a qualsiasi titolo.

Inoltre, le giornate di lavoro, in quanto effettive, non ricomprendono quelle non lavorate per assenza a qualsiasi titolo.

**15. COSA SUCCEDDE NEL CASO DI PERIODO ANNULLATO, MA PRECEDENTEMENTE RISCATTATO AI FINI DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA'?**

L'INPS, su specifico quesito posto dalla Direzione Generale Personale civile, ha fatto presente – con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del DPR n. 1092/1973 – che "... trattandosi di provvedimenti emessi (dall'Istituto) in base ad erronee notizie, per cui rientranti nella casistica di cui al comma d) del citato art. 30, l'Istituto entro 60 giorni dalla comunicazione della mancanza del diritto dell'iscritto procederà alla rettifica del riscatto errato, provvedendo contestualmente ad attivare la restituzione del contributo di riscatto versato e non dovuto".

Il dipendente potrà pertanto richiedere direttamente all'INPS la restituzione delle somme versate sulla base della determinazione di rettifica del Responsabile dell'Ente o dello stato matricolare aggiornato in tal senso.

**16. QUALI SONO I REQUISITI DEGLI "IMBARCHI" EX ART. 19 DEL DPR N. 1092/1973?**

In base alla disposizione di legge, destinatari della norma sono esclusivamente i dipendenti imbarcati a bordo di navi militari in posizione amministrativa di "armamento" o "riserva".

Il primo requisito, quello dell'imbarco a bordo di nave militare, è individuato sulla base della disposizione di legge contenuta nell'articolo 239 del T.U.O.M. e, conseguentemente, dell'iscrizione delle navi militari nel "Quadro del Naviglio Militare dello Stato – QNMS".

Il secondo requisito attiene alla posizione amministrativa delle navi militari. Al riguardo, si segnala che l'art. 240 del d.lgs. 66/2010 distingue due classificazioni delle navi militari in base alle condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza dei materiali: "navi armate" e "navi in disponibilità"; nell'ambito di tale classificazione sono individuate le posizioni amministrative delle navi militari secondo le disposizioni emanate dallo SMM, da cui derivano determinati effetti giuridici ed economici; le posizioni amministrative che rilevano ai fini del riconoscimento del beneficio sono le navi "in armamento" e le navi "in riserva".